

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico¹

del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^{bis} capoversi 2 e 3 lettera c e 41^{ter} capoversi 1, 5 e 6 della Costituzione federale^{2,3}

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1994⁴,

decreta:

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione può, mediante fideiussioni e agevolazioni fiscali, incoraggiare la realizzazione di progetti dell'economia privata volti a creare e riorientare posti di lavoro nelle zone di rilancio economico.⁵

² Essa può concedere aiuti finanziari a istituzioni e progetti che promuovono a livello sovraziendale il potenziale imprenditoriale, gli investimenti e l'innovazione nelle zone di rilancio economico (aiuti finanziari sovraziendali).⁶

Art. 2 Zone di rilancio economico

¹ Gruppi di Comuni limitrofi e interdipendenti dal profilo della struttura economica e del mercato del lavoro, sono considerati zone di rilancio economico se:

- a. vi è un bisogno particolare di adattamento strutturale, oppure
- b. esiste o minaccia di verificarsi una disoccupazione pronunciata, superiore alla media nazionale, oppure
- c. si è prodotta o è probabile una forte diminuzione del numero degli impieghi.⁷

RU **1996** 1918

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

² [CS **1** 3; RU **1971** 907, **1975** 1205, **1982** 138, **1994** 258 267]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 95 cpv. 2, 103, 128 e 196 n. 13 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

⁴ FF **1994** III 345

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

² L'inclusione di una zona nel campo d'applicazione è subordinata inoltre alla considerazione dei rispettivi livelli e potenziali di sviluppo.

³ Il Consiglio federale precisa i criteri di valutazione.

Art. 3⁸ Condizioni generali

¹ Fideiussioni e agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d'impresa industriali o d'impresa del settore terziario vicine alla produzione se questi progetti sono innovativi, generano un elevato valore aggiunto e consentono all'impresa stessa o ai suoi fornitori e partner di:

- a. creare nuovi posti di lavoro; o
- b. mantenere a lungo termine i posti di lavoro esistenti adeguandoli alle nuove circostanze.⁹

² Aiuti finanziari sovrazionali possono essere concessi per istituzioni nuove o esistenti e per progetti del settore privato o pubblico, se

- a. sostengono iniziative imprenditoriali oppure promuovono la creazione e il collegamento di competenze aziendali e tecnologiche che non siano presenti, o siano presenti in modo insufficiente, in una zona di rilancio economico;
- b. giovano a più aziende nella zona di rilancio economico interessata; e
- c. imprimono un impulso supplementare durevole allo sviluppo economico nella zona di rilancio economico.

Art. 4 Fideiussioni

¹ La Confederazione può garantire sotto forma di fideiussione i crediti d'investimento sino a concorrenza di un terzo del costo totale del progetto a condizione che:

- a. il capitale proprio investito copra una parte ragionevole del costo totale del progetto;
- b. una banca assoggettata alla legge federale dell'8 novembre 1934¹⁰ sulle banche e le casse di risparmio conceda, alle condizioni usuali del mercato, i crediti necessari al finanziamento del progetto dopo averlo esaminato secondo i principi commerciali usuali;
- c. nella determinazione del tasso d'interesse del credito garantito, la banca tenga sufficientemente conto della solvibilità della Confederazione;
- d. il Cantone in cui è realizzato il progetto sopporti la metà della perdita che dovesse risultare dalla fideiussione.

² Gli impegni sotto forma di fideiussione possono essere contratti per la durata massima di 8 anni.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

¹⁰ RS **952.0**

Art. 5¹¹**Art. 6** Agevolazioni fiscali

¹ Un'impresa può beneficiare di agevolazioni dell'imposta federale diretta solo se anche il Cantone in cui è realizzato il progetto le concede agevolazioni fiscali.¹²

² Le agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione non possono superare per modalità, importanza e durata quelle concesse all'impresa da parte del Cantone.

³ La Confederazione concede agevolazioni fiscali in proporzione all'importanza che il progetto ha per l'economia regionale anche quando il Cantone accorda agevolazioni fiscali maggiori.

Art. 6a¹³ Competenza e procedura in materia di fideiussioni e agevolazioni fiscali¹⁴

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari sovraziendali se anche il Cantone o i Cantoni in cui l'istituzione oppure il progetto esplica i suoi effetti concedono aiuti finanziari.

² Essa li concede, sotto forma di importo forfetario unico o annuo, in proporzione all'importanza dell'istituzione o del progetto per l'economia regionale.

³ L'importo degli aiuti finanziari della Confederazione non deve eccedere il totale degli aiuti finanziari concessi dai Cantoni. A ogni istituzione o progetto può essere concesso un aiuto di 300 000 franchi al massimo per anno civile.

Art. 7¹⁵ Competenza e procedura in materia di fideiussioni, contributi al servizio dell'interesse e agevolazioni fiscali

¹ Le domande di fideiussione e di agevolazioni fiscali sono presentate alle autorità competenti del Cantone in cui sarà realizzato il progetto.¹⁶

² La domanda va corredata di tutti i documenti necessari; nel caso di una domanda di fideiussione vanno allegate segnatamente la promessa di credito e la valutazione che la banca mutuante ha rilasciato in merito al progetto e al suo promotore.

¹¹ Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2006, con effetto dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

¹³ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

³ Il Cantone decide circa la sua partecipazione alla copertura dei rischi di fideiussione e circa la concessione di agevolazioni fiscali a livello cantonale. Trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte al Segretariato di Stato dell'economia (SECO).¹⁷

⁴ Il SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento), il quale decide in merito all'assegnazione di fideiussioni e si pronuncia in linea di massima in merito all'assegnazione e all'entità delle agevolazioni fiscali in materia d'imposta federale diretta.¹⁸

⁵ L'autorità cantonale che procede alla tassazione dell'impresa decide circa la concessione d'agevolazioni in materia d'imposta federale diretta conformandosi alla decisione presa dal Dipartimento.

⁶ Non appena le decisioni riguardanti una domanda di fideiussione sono passate in giudicato, il SECO conclude, a nome della Confederazione, i pertinenti contratti di diritto pubblico; in merito si applicano, a titolo suppletivo, le pertinenti disposizioni del diritto privato.¹⁹

Art. 7a²⁰ Competenza e procedura in materia di aiuti finanziari sovraziendali

¹ Le richieste di aiuti finanziari sovraziendali sono presentate alle autorità competenti di uno dei Cantoni in cui l'istituzione oppure il progetto esplica i suoi effetti.

² La domanda va corredata di tutti i documenti necessari.

³ Il Cantone decide in merito alla concessione dei suoi aiuti finanziari e trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte al SECO²¹.

⁴ Il SECO²² decide in merito agli aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 8²³

Art. 9 Finanziamento

¹ L'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice l'ammontare massimo degli impegni di fideiussione contratti conformemente all'articolo 4 e un credito quadro per i contributi al servizio dell'interesse di cui all'articolo 5.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

²¹ Nuova espr. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

²² Nuova espr. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

²³ Abrogato dal n. 144 dell'all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

² Essa stanZIA inoltre un credito quadro per gli aiuti finanziari sovraziendali. Almeno la metà del credito quadro è destinata alle istituzioni e ai progetti che esplicano i loro effetti nelle regioni particolarmente colpite dalle ripercussioni regionali negative della liberalizzazione nell'ambito delle infrastrutture.²⁴

Art. 10 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 11 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto²⁵, di obbligatorietà generale, sottostà a referendum facoltativo.²⁶

² È applicabile durante 5 anni.

^{2bis} La durata della sua validità è prorogata fino al 30 giugno 2006.²⁷

^{2ter} La sua validità è prorogata una seconda volta fino al 31 dicembre 2008.²⁸

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1996²⁹

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

²⁵ Ora: LF (art. 163 cpv. 1 della Cost. federale; RS **101**).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1911; FF **2000** 4924).

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 15 nov. 2006 (RU **2006** 4301 4303; FF **2006** 221).

²⁹ DCF del 10 giu. 1996 (RU **1996** 1921).

